

SCHEMA DI

DISCIPLINARE DI INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PARTINICO – LOTTO N. _____ (_____) CIG:

Scuola/Istituto

CUP:

Scuola/Istituto

CUP:

Scuola/Istituto

CUP:

Committente: Comune di Partinico - Piazza Umberto I° n. 3 tel. 091-8913200 Internet: www.comune.partinico.pa.it indirizzo PEC: ufficiogarellpp@pec.comune.partinico.pa.it, che nel presente Atto per brevità verrà chiamato con la dizione di “Amministrazione”

Professionista Incaricato:

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Partinico, rappresentato da _____, il quale agisce esclusivamente in nome, conto ed interesse dell'Ente rappresentato, ed il Professionista incaricato richiamati in epigrafe

PREMESSO:

- Che con D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 03/10/2018, la Regione Siciliana, Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale, ha ammesso a finanziamento l'affidamento del servizio di esecuzione indagini diagnostiche ed effettuazione verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di n. 11 edifici scolastici;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città n. _____ del _____ venne stabilito di attivare, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n°50/2016, la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2. lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata tramite avviso pubblico di manifestazione d'interesse, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 94 comma 4. lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., raggruppando gli interventi in n. 5 lotti;
- Che a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara, sono stati redatti i seguenti verbali: verbale di gara n°1 _____, verbale di gara n.2 del _____, e con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città n. _____ del _____ è stata dichiarata definitivamente affidataria del servizio per il lotto n. _____ il Professionista _____ con sede in _____ (_____) Via/Piazza _____ n. _____ P.IVA n. _____, che ha offerto un ribasso del _____% sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro _____ escluso iva;

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria del Professionista affidatario;
- Che sono stati acquisiti i seguenti documenti attestanti la sussistenza dei requisiti d'ordine generali, previsti dal Decreto Lgs. 50 del 18 aprile 2016, a carico del Professionista: visura iscrizione Camera di Commercio di Palermo, Casellario Giudiziale, carichi Pendenti, DURC rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, visura casellario informatico ANAC, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 159/2011;

Ciò premesso, le parti, come sopra costituite, in unico contesto con la superiore narrativa:

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Partinico affida al Professionista sopra indicato l'incarico per l'esecuzione indagini diagnostiche ed effettuazione verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà del comune di Partinico e precisamente per i seguenti edifici:

- **Scuola/Istituto**
- CUP:**
- **Scuola/Istituto**
- CUP:**
- **Scuola/Istituto**
- CUP:**

ART. 2 – Clausole di legalità

1. Il Professionista dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 5.03.2019 con la Prefettura di Palermo, che si allega al presente contratto, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, come meglio specificati nel presente articolo.

2. Il contratto sarà immediatamente e automaticamente risolto qualora in corso di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni antimafia positive a carico del Professionista ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011.

3. Il sottoscritto Professionista dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto e il recesso dallo stesso da parte del Comune ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico del Professionista, oggetto di informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute al Professionista in relazione alle prestazioni eseguite.

4. Il sottoscritto Professionista si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 3 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto.

5. Il sottoscritto Professionista si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture anche con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso; ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. Il sottoscritto Professionista si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni variazione dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per legge alle verifiche antimafia riportati nelle visure camerali e relativi alla stessa e alle imprese subcontraenti e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso.

7. Il sottoscritto Professionista si obbliga ad inserire la clausola di cui al punto 6 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara attesi che in caso di inosservanza degli obblighi di cui al punto 6 da parte del sub contraente recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

8. Il sottoscritto Professionista si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

9. Il sottoscritto Professionista si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente periodo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

10. Il sottoscritto Professionista dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

11. Il sottoscritto Professionista si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 3 il c.p..

12. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 10 e 11 l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, appositamente informata dal Prefetto, se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 1 agosto 2014, n.114.

13. Il sottoscritto Professionista si obbliga ad inserire in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto apposita clausola (che dovrà essere espressamente accettata dal subcontraente) con la quale il sub contraente si impegna a rispettare gli obblighi anticorruzione di cui ai punti 8, 9 e 11 e ad accettare la clausola risolutiva espressa di qui al punto 10 e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 8, 9 e 11 da parte del sub contraente o di ricorrenza delle condizioni di cui al punto 10 recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

14. Il sottoscritto Professionista dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti o comunque sub contratti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

15. Il sottoscritto Professionista dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del Contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, nonché delle previsioni che obbligano la stessa a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al numero dei lavoratori occupati, alle qualifiche e al criterio di assunzione.

16. Il sottoscritto Professionista si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 15 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiarare di conoscere che in caso di

inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni di cui al punto 15 da parte del sub contraente, recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al sub contratto.

17. Il sottoscritto Professionista si obbliga ad osservare gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria imposti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 nonché ad inserire apposita clausola, a pena di nullità, che ne garantisca l'osservanza in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del contratto principale.

18. Gli adempimenti di cui al presente articolo hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, fatte salve le previsioni specifiche previste nei singoli punti, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

19. In tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salva la specifica disciplina prevista dalla clausola 3 del Protocollo sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha diritto all'incameramento o all'escussione della cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'impresa.

ART. 3 – Norme di riferimento

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente disciplinare ed il Professionista lo svolgerà secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. Il Professionista resta altresì obbligato alla osservanza delle norme del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e degli articoli ancora in vigore del "Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici", emanato con D.P.R. 207/2010. Nella redazione ed attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, con particolare riferimento a quelle previste da:

- OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" e ss.mm.ii.;
- OPCM n. 3362 dell'8 luglio 2004 "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326" – allegato 2;
- Deliberazione della Giunta Regione Sicilia n. 408 del 19/12/2003 di approvazione della "Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'OPCM 3274/2003;
- D.D.G. del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 3 del 15 gennaio 2004 che ha reso attuativa la citata Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19/12/2003;
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28 dicembre 2005, con il quale sono stati approvati: "Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di

Protezione Civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo;

- Decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni pubblicate sulla G.U., Serie Generale, n. 29 del 04/02/2008 – Suppl. Ordinario n. 30 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 455 del 3 giugno 2009 (GURS 3 luglio 2009, parte I, n. 30) con la quale è stata approvata la “Nuova scheda di sintesi della verifica per gli edifici strategici o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico”;
- “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificato ed integrato dal successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 65 del 07 marzo 2017;
- Art. 20 bis della Legge 7 aprile 2017 n. 45 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che stabilisce “Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici”;
- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”.

ART. 4 – Modalità tecniche di espletamento dell’incarico

L’incarico ha per oggetto l’espletamento dei servizi tecnici finalizzati alla esecuzione delle verifiche di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, nonché alla definizione del Rischio sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d. “Metodo convenzionale” dettagliato al par. 2.1 delle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 e ss.mm.ii. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, obbligatoriamente comprensive della preventiva esecuzione delle verifiche di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e prevede la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine, con la fase di rilievo di dettaglio seguita dalla campagna diagnostica strutturale cui dovranno seguire le fasi di analisi e studio. Le risultanze di quanto sopra dovranno essere compendiate in apposita documentazione consuntiva comprendente le risultanze dei rilievi, della campagna di indagine e delle analisi strutturali eseguite e complete di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa.

Tali risultanze dovranno essere contenute in apposita perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico cui è soggetto il manufatto oggetto di verifica e compendiate nel formato previsto dal DDG 28/12/2005 e ss.mm.ii., mediante la redazione di sche di livello 1 e 2, ai sensi dell’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e ss.mm.ii., come recepite con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28 dicembre 2005 e successivamente modificata con Decreto dello stesso Dipartimento n. 455 del 3 giugno 2009.

La scelta tra il livello 1 e il livello 2 dovrà essere effettuata dal professionista incaricato sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti al momento del conferimento dell’incarico, del diverso livello di conoscenza, dei diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e della regolarità della struttura oggetto di verifica.

In ogni caso le suddette verifiche dovranno consentire al professionista incaricato di sottoscrivere l’asseverazione di cui all’allegato “B” del D.M. 65 del 07/03/2017, con la quale, sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate, venga asseverata la “Classe del Rischio Sismico degli edifici scolastici”, secondo il c.d. “Metodo Convenzionale” dettagliato al par. 2.1 delle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ss.mm.ii..

Le verifiche avverranno in coerenza alla classificazione sismica di cui all'OPCM n. 3274/2003 e successiva delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19/12/2003, resa esecutiva giusto DDG n. 3 del 15 gennaio 2004, pubblicato sulla GURS n. 7 del 13 febbraio 2004.

ART. 5 – Modalità di espletamento delle campagne di indagine e prove

Il Professionista incaricato provvederà a fornire all'Amministrazione un piano delle indagini per ottenere un livello di conoscenza LC2. Resta impregiudicata la responsabilità del professionista nella fase di predisposizione e realizzazione delle prove ed interpretazione dei risultati.

ART. 6 – Raccordo con gli organi dell'Amministrazione

Il Professionista incaricato, nella predisposizione delle perizie tecniche e durante tutte le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento. Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti. Il Professionista incaricato è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Il Professionista, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, si raccorderà con il geologo incaricato, in ordine alla predisposizione del piano di indagini in situ e geognostiche, la cui materiale effettuazione risulta in ogni caso a carico del Professionista. I dati delle prove in situ o altre specifiche indagini geognostiche miranti alla determinazione della categoria di suolo, verranno tempestivamente consegnati dal Professionista al geologo incaricato, al fine di permettere a quest'ultimo la redazione della relazione geologica.

ART. 7 – Tempo utile, ritardi e penalità

Il termine di esecuzione delle attività di valutazione del rischio sismico, comprensive della perizia esecutiva di valutazione dei livelli di rischio completa delle schede di livello 1 o 2, nel formato predisposto dal servizio sismico regionale, e dell'asseverazione di cui all'allegato "B" del D.M. 65 del 07/03/2017, è fissato in gg 90 (novanta) naturali e continuativi, a partire dalla data di stipula del presente disciplinare.

Tutta la documentazione richiesta verrà consegnata all'Amministrazione in duplice esemplare cartaceo ed una copia su file in formato pdf firmata digitalmente.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del contratto; ove le penali raggiungono tale ammontare, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione del Servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario del Servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Si informa che l'applicazione delle penali come sopra previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 8 – Onorari e spese

Il compenso per l'effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica è previsto A CORPO complessivamente in Euro (diconsi euro/.....) escluso IVA nelle forme di legge, così ripartito per singolo edificio scolastico da verificare:

- Scuola/Istituto €
- Scuola/Istituto €
- Scuola/Istituto €

ed è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere tecnico e progettuale esecutivo, ivi compreso gli oneri relativi alla prestazione del geologo, relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici e dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente.

ART. 9 – Subappalto

Eventuali subappalti seguiranno quanto contemplato all'art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016.

ART.10 – Diritto di recesso

Il recesso dall'incarico da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Il diritto dal recesso non esonera il professionista dal consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti.

ART. 11 – Proprietà dei risultati

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a dare mandato, nelle forme di legge consentite, per la progettazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico conseguenti all'accertamento di insufficienti livelli di sicurezza sismica.

ART. 12 – Liquidazione

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione di fattura all'Amministrazione committente, successivamente alla consegna degli elaborati richiesti e comunque successivamente all'accreditamento delle somme da parte dell'ente finanziatore.

ART. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista incaricato dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale oggetto del presente disciplinare, in essere con codesto Ente è il seguente: IBAN: _____

Il professionista dichiara altresì che le persone delegate ad operare sul conto sopra citato sono:
....., nato a il residente in
via n. C.F.:

Il professionista si obbliga a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero CIG: e CUP: e saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 14 – Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 15 – Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Palermo.

ART. 16 – Effetti del disciplinare, spese e trattamento dati personali

Le spese per valori bollati, diritti, ecc., relative al presente disciplinare si intendono a carico del professionista: la presente è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..

Il presente disciplinare è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli organi competenti.

I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i..

ART. 17 – Spese di registrazione ed oneri fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata/sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con le relative spese a carico della parte richiedente.

Il presente atto, letto dalle parti contraenti, viene dalle stesse approvato e sottoscritto.

P. L'ENTE APPALTANTE

IL PROFESSIONISTA
